

Illegittimità bandi i cui progetti sono basati su prezziari scaduti

10 Settembre 2007

L'ANCE Catania ha assunto un'importante iniziativa in ordine alla decisione di una amministrazione appaltante di indire gare di appalto, i cui progetti erano stati redatti utilizzando prezzi di prezziari da tempo scaduti.

A seguito di ricorso al Tar Sicilia, quest'ultimo, in sede cautelare, aveva sospeso i procedimenti di gara instaurati con detti bandi (vedasi, tra i documenti correlati, Ance n. 2858 del 18.06.2007); la pronuncia è stata poi confermata, sempre in sede cautelare, dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

A seguito di tali pronunce giurisdizionali, il soggetto appaltante, in via di autotutela, ha revocato i bandi e provveduto a rinnovare *ex novo* le procedure, adeguando i progetti mediante l'utilizzo di un prezzario aggiornato al 2007.

Tale precedente ha carattere particolarmente significativo, in quanto evidenzia la natura cogente dell'art. 133, comma 8 del codice dei contratti pubblici, che obbliga le stazioni appaltanti ad adottare prezziari aggiornati all'anno in corso, con la sola possibilità di utilizzarli nei primi sei mesi dell'anno successivo. La disposizione afferma che, scaduto tale termine, il prezzario cessa di avere validità. In buona sostanza, l'invalidità dell'atto generale, e cioè il prezzario, determina l'invalidità derivata degli atti a valle sullo stesso fondati, quali sono i progetti da mettere in gara.

Pertanto, deve evidenziarsi come la soddisfacente conclusione della vicenda avviata dall'ANCE di Catania potrà costituire senz'altro un valido precedente, tale da indurre le imprese e altre associazioni territoriali a contestare fondatamente eventuali bandi di gara, i cui progetti vengano redatti utilizzando prezziari non adeguatamente aggiornati.